



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

SEZIONE III BIS

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. n. 6213/2019

AAA

PER: PIANESE TERESA MARIAROSARIA (C.F.: PNSTSM74P49F839M), nata a Napoli il 09.09.1974 ed ivi residente in Via Donizetti n. 2 (80127), rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), e dall'Avv. Francesca Virga (C.F. VRGFNC90R49H501N), in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avvocato Domenico Naso in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (*Fax*: 06.42.00.56.58; *PEC*: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org e francescavirga@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, già MIUR, in persona del Ministro *pro – tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (00186), con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- Resistente-

E NEI CONFRONTI DI:

- **FRANCESCA TERESA NOBILE**, elettivamente domiciliata in Corso Orbassano 224/11 - 10137 – Torino;
- **LUCIA DRAGOTTO**, elettivamente domiciliata in Borgata Alice 120 - 15060 - Gavi Ligure (AL);

- Controinteressati-

PER L'ANNULLAMENTO:

Del linguaggio sorgente – cd. Codice Sorgente – del *software* che ha gestito l'algoritmo relativo allo svolgimento della prova scritta del concorso per Dirigenti Scolastici, indetto

con D.D.G. M.I.U.R. n. 1259 del 23.11.2017, in quanto affetto da evidenti anomalie e malfunzionamenti - meglio approfonditi e documentati nel corso del presente atto - che hanno causato il mancato salvataggio delle risposte fornite da parte ricorrente nel corso della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto.

E DI QUELLI CHE SONO STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEL 29/10/2021:

1. Del Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico e del relativo allegato, con il quale il Ministero resistente ha rettificato la graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici, così decretando: *“Per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e modificato con i decreti AOODPIT nn. 1229 del 7 agosto 2019, 977 e 978 del 5 agosto 2020, 986 del 6 agosto 2020, 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020, è così rettificata, come da allegato che è parte integrante del presente decreto”*, nella parte lesiva per la ricorrente;
2. Dell'Elenco avente ad oggetto l'assegnazione dei candidati ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 16.08.2021, nella parte lesiva per la ricorrente;
3. Dell'avviso del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 26374 del 24.08.2021 con il quale sono state disposte ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio, nella parte lesiva per la ricorrente;
4. Dell'elenco relativo alle ulteriori assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 30.08.2021, nella parte lesiva per la ricorrente;
5. Dell'ulteriore elenco relativo alle assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai

ruoli regionali del 31.08.2021, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 01.09.2021, nella parte lesiva per la ricorrente;

6. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEL 11/10/2019:

1. Del decreto del M.I.U.R. prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1° agosto 2019 con il quale è stata approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 nonché della tabella ad esso allagata;
2. Del decreto del M.I.U.R. prot. n. AOODPIT n. 1229 del 7 agosto 2019 nonché della tabella ad esso allagata con il quale, è stata rettificata la graduatoria di cui al punto che precede.

NONCHÉ DI QUELLI CHE SONO STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE PRINCIPALE CON IL RICORSO

R.G. n. 6213/2019:

1. Del giudizio di non ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso nazionale per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.M. 3/08/2017 n. 138 ed indetto con D.D.G. n. 1259/17 del 23/11/2017, pubblicato su gazzetta ufficiale n. 90 del 24/11/17;
2. Dell'elenco degli ammessi alla prova orale, pubblicato dall'intimata Amministrazione con decreto dipartimentale n. 395/19 in data 27/03/2019, nella parte in cui non contempla anche il nominativo della ricorrente;
3. Degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità della ricorrente, ed in particolare nella parte in cui sono stati ivi espressi giudizi, valutazioni e/o attribuzioni di punteggio, che hanno determinato e/o contribuito a determinare il giudizio di non ammissione alla prova orale contro il quale si agisce ed in ragione del quale non è risultata tralasciata la soglia limite di punti 70, a tal'uopo richiesta dal bando;
4. Del verbale n. 3 del 05/03/2019, con il quale la sottocommissione 34 – Toscana, ha validato il voto attribuito alla ricorrente sancendone la non ammissione agli orali nonché

di ogni altro atto, documento e verbale sulla base del quale la stessa sottocommissione ha formulato il giudizio di non ammissione alla prova orale per il mancato superamento/traguardo della soglia limite di punti 70, a tal'uopo richiesta dal bando;

5. Per quanto possa occorrere, del bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali a livello nazionale, nella parte in cui, prevedendo lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici, non ha previsto che tali sistemi informatici siano dotati di un meccanismo di salvataggio automatico delle prove;
6. Per quel che possa occorrere, di tutti i successivi atti della procedura, ivi compresi le Istruzioni operative della prova scritta, nella parte in cui non è stato previsto che il sistema informatico da utilizzarsi per la prova scritta sia dotato di un meccanismo di salvataggio automatico delle prove;
7. Di ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e consequenziale.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- Con ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente impugnava le operazioni di selezione del concorso per Dirigenti Scolastici indetto con D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017, contestando in particolar modo il giudizio di inidoneità reso dall'Amministrazione resistente all'esito della prova scritta, in quanto determinato esclusivamente dai numerosi difetti di funzionamento del sistema informatico rilevati in sede di svolgimento della prova.
- Come già compiutamente esposto nel ricorso e nei motivi aggiunti sinora presentati, nel corso della prova scritta venivano riscontrati numerosi problemi del sistema informatico, caratterizzati dal mancato salvataggio di risposte correttamente fornite.

- Il malfunzionamento del *software* predisposto ed utilizzato dall'Amministrazione resistente ha dunque inevitabilmente determinato il mancato superamento della prova scritta di parte ricorrente che, in maniera del tutto illegittima, non ha avuto possibilità di accedere alla successiva prova orale pur in presenza di risposte complete correttamente fornite e non valutate per motivazioni legate esclusivamente alle irregolarità sottese al *software* informatico.
- In presenza di simili difformità il Ministero resistente, invece di procedere all'annullamento della prova scritta in quanto evidentemente viziata, procedeva alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso in oggetto e di tutte le sue successive modifiche, ivi compresa quella pubblicata nel mese di Agosto 2021, anch'essa impugnata con motivi aggiunti da parte ricorrente.
- Per tali motivi, dinanzi a tali palesi illegittimità, veniva avviato un distinto contenzioso al fine di ottenere l'accesso agli atti della procedura concorsuale in oggetto, ai sensi della legge n. 241/90, definito con sentenza di accoglimento del TAR del Lazio n. 9798 del 14.09.2021.
- Soltanto in data 26.10.2021, a seguito di un atto di diffida e messa in mora, il Ministero dell'Istruzione, in persona del Dirigente dell'Ufficio I DGSIS Dott. Piergiorgio Così, consegnava al sottoscritto difensore il "*supporto digitale contenente copia integrale conforme all'originale del linguaggio sorgente del software che ha gestito l'algoritmo relativo allo svolgimento della prova scritta del concorso per la selezione dei dirigenti*" **(Cfr. doc. 1: Verbale di consegna codice sorgente)**.
- Il materiale acquisito è stato sottoposto ad una attenta indagine da parte del Prof. Dott. Antonio Cilli e del Dott. Paolo Marozzi, quali esperti del settore di comprovata professionalità nonché iscritti nei registri dei Consulenti Tecnici d'Ufficio, i quali hanno confermato le criticità ed illegittimità del *software* già portate all'attenzione dell'III.mo TAR adito nei precedenti scritti difensivi.
- I consulenti incaricati, nella perizia espletata che si allega al presente atto alla quale interamente ci si riporta e che in tale sede si intende integralmente trascritta, hanno analizzato tutte le illogicità emerse dal contenuto del materiale informatico in oggetto,

rassegnando le seguenti conclusioni: *“L’esame dei codici sorgenti e i documenti informatici forniti dimostrano che il software non salvava automaticamente le azioni transitorie del candidato (durante la prova) e/o il ripristino. A seguito di problemi sulla postazione informatica, non garantiva la memorizzazione del lavoro svolto in precedenza. Il sistema ha salvato, solo parzialmente le risposte, nei casi di “conferma e procedi” al quesito, se successivamente sono state apportate modifiche ed elaborazioni allo stesso, da parte del candidato. In questo senso non è stato rinvenuto il codice sorgente che prevedeva il controllo sui contenuti memorizzati in precedenza, per poi salvare l’ultima versione nell’archivio. L’evidenza del fenomeno è supportata dai risultati ottenuti da diversi candidati che, nonostante abbiano alla fine del loro lavoro utilizzato la funzione “conferma e procedi”, hanno avuto l’elaborato con risposte parziali, righe bianche, sovrapposte e in alcuni casi con frasi ripetute di seguito nella stessa riga. Il software esaminato non prevede controlli sui candidati che inserivano lo stesso codice, con la conseguenza che 2 persone potevano svolgere il compito e il controllo avveniva solo dopo la consegna dell’elaborato. Per quest’ultimo aspetto si sottolinea la mancanza di impronta (hash) in base ad un algoritmo (tipo SHA256), idoneo ad identificare univocamente un “documento informatico”, nella prova del candidato -già duplicata su Pendrive USB- e successivamente inviata al Cineca. Per meglio sintetizzare le conclusioni tratte, a seguito delle verifiche tecniche svolte, si riportano i seguenti ulteriori elementi: 1. Esame del contenuto L’utilizzo di componenti software di terze parti (MAVEN – GIT – JAVA – INNO SETUP), non aggiornati alla versione disponibile al tempo dell’esame ma ritenuti indispensabili dal produttore, è una chiara dimostrazione della mancanza di affidabilità e funzionalità dell’intero sistema di gestione delle prove. Il sistema software elaborato dal Cineca non ha tenuto conto di tale prescrizione né effettuato l’aggiornamento. 2. Controllo sui codici attribuiti ai candidati Il software esaminato non prevede controlli sui candidati che inserivano lo stesso codice, con la conseguenza che 2 persone potevano svolgere il compito e il controllo avveniva solo dopo la consegna dell’elaborato. In effetti i PC, non collegati in Rete, non potevano comunicare tra di loro e pertanto non potevano esercitare alcuna forma di verifica. 3.*

Codice sorgente Un approfondimento sui file .java del progetto, supportato dai molteplici aggiornamenti pubblicati dal gestore, ha evidenziato l'esigenza temporale di aggiornare la versione del prodotto utilizzato da fonti esterne. I malfunzionamenti segnalati, sono stati generati dai bug nelle componenti utilizzate, corrette solo nelle versioni successive (già mai presenti nel materiale qui esaminato). 4. Sistema concorso L'ulteriore prova che nel codice vi siano nascoste delle insidie tecniche che hanno provocato la perdita dei dati, o svolto solo una memorizzazione parziale, è confermata dai commenti lasciati nel codice stesso realizzato dai programmatori Cineca che, seppur scritti in forma goliardica, esprimono le preoccupazioni sull'esito del funzionamento: "Non è un errore, può capitare" e inoltre: "Provo a ricreare l'ambiente di esame, pregate per me". 5. Log di errore. La verifica sui files log, righe 1598 - 1618 ha consentito di rilevare anomalie sulla mancata gestione del software nel passaggio da una domanda all'altra. Dopo l'azione "FORWARD" (avanti) o "BACK" (indietro) viene segnalato un messaggio "not saved" cioè "non salvata". L'errore di cui sopra "not saved" è stato generato dal Java e non "gestito" dal programma Cineca e questo ha comportato la perdita dei dati nelle risposte inserite dal candidato. **6. Mancato Salvataggio Automatico. Come si può ben vedere dalla documentazione riprodotta a pag. 15 il sistema non ha memorizzato -allo scadere del tempo concesso- l'ultima risposta data. Il test eseguito dimostra che, la funzione di salvataggio automatico, delle domande su cui il candidato stava lavorando allo scadere del tempo, non funzionava** (Cfr. doc. 2: Relazione tecnica Codice Sorgente).

- Da quanto sopra, emerge chiaramente che il programma predisposto ed utilizzato dall'Amministrazione resistente in sede concorsuale presentava caratteristiche tali da non consentire la correttezza e la regolarità dello svolgimento della prova scritta, a causa dei continui impedimenti e blocchi del sistema riscontrati già dagli stessi programmatori.
- È difatti sorprendente la presenza, all'interno del linguaggio in oggetto, di commenti degli stessi programmatori Cineca, a conforto della piena consapevolezza dell'Amministrazione di aver realizzato un sistema informatico incompatibile ed inidoneo per gli scopi per i quali era stato predisposto ("Non è un errore, può capitare"; "Provo a

ricreare l'ambiente di esame).

- Per tutti i suesposti motivi parte ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa, senza alcuna rinuncia alle censure già sollevate nei precedenti scritti difensivi, impugna con il presente atto il contenuto del Codice Sorgente rilasciato dal Ministero resistente, per i seguenti motivi di

DIRITTO

- I. INVALIDITÀ DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI PER VIZI DEL PROGRAMMA INFORMATICO: MANCANZA DI CONFORMITÀ DEL CODICE SORGENTE AGLI STANDARDS DI SETTORE. DIRITTO DI PARTE RICORRENTE ALLA RIPETIZIONE DELLA PROVA SCRITTA. CONTRARIETÀ DELLA PROCEDURA CONCORSUALE AI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE N. 241/90 IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI EFFICACIA, TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, CORRETTEZZA E BUONA FEDE.**

Il mancato superamento della prova scritta del concorso in oggetto è da imputarsi esclusivamente alle modalità di svolgimento della predetta, in quanto evidentemente compromessa dai numerosi difetti di funzionamento del *software* predisposto in maniera illegittima dall'Amministrazione e dalla stessa utilizzato, nonostante la piena consapevolezza dei numerosi vizi insistenti nel linguaggio informatico.

Occorre preliminarmente precisare che è doveroso procedere, con il presente atto, alla impugnazione del Codice Sorgente, in quanto atto amministrativo informatico ed in quanto tale sottoposto alle medesime regole di impugnazione di quello in formato documentale.

Ciò è contemplato dalla stessa legge n. 241/90, la quale riconosce all'art. 22 la natura di documento amministrativo a “[...] *ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale*” .

Stante la piena equiparazione tra l'atto scritto e quello elettronico, sottoposto alle medesime regole, è pertanto doveroso procedere alla impugnazione del Codice Sorgente in oggetto, in quanto caratterizzato da evidenti vizi che hanno comportato il mancato superamento della prova scritta per un considerevole numero di aspiranti Dirigenti Scolastici.

Gli errori e le difformità del sistema informatico gestito da parte resistente non sono di immediata percezione, trattandosi di procedura interamente telematizzata, ma sono stati ben rilevati grazie al supporto di Consulenti esperti del settore, i quali hanno verificato la sussistenza di cause di invalidità dell'atto informatico, ossia del Codice Sorgente, quale linguaggio *software* utilizzato in sede concorsuale.

È stata dunque effettuata una vera e propria verifica del contenuto del linguaggio informatico impugnato, dalla quale è emersa la presenza di vizi del programma, ben noti ai programmatori i quali, nonostante tale consapevolezza, omettevano ogni ulteriore verifica, consentendo l'avvio e lo svolgimento di una procedura realizzata esclusivamente mediante un applicativo informatico predisposto in evidente difformità dagli *standards* obbligatoriamente richiesti.

A conferma di quanto già esposto nella precedente perizia espletata dal Dott. Alessandro Armando, già in atti, con la Relazione a firma dei Dott. Cilli e Marozzi si conferma quanto già correttamente esposto, ossia che l'esclusione dalla prova orale subita da parte ricorrente è da imputarsi esclusivamente alle modalità di svolgimento della prova scritta del concorso in oggetto, in quanto affetta da evidenti vizi di funzionamento del *software* informatico.

In tal senso, si rammenta all'Ecc.mo TAR adito che, avuto riguardo a tutti i procedimenti amministrativi interamente telematizzati, se da un lato l'art. 3 *bis* della legge n. 241/90 riconosce in capo alle Amministrazioni la possibilità di agire mediante strumenti informatici e telematici, in ogni caso ciò non può andare a pregiudizio del singolo candidato.

Il Consiglio di Stato, in una controversia che ha coinvolto una candidata al concorso per cui è causa, ha riconosciuto nei confronti della medesima il diritto alla "**reiterazione**

della prova scritta", così rilevando: *"Per riscontrare un vizio di legittimità degli atti amministrativi, difatti, occorrerebbero impedimenti assoluti e oggettivi - non imputabili al ricorrente, né da questi altrimenti superabili – tali da precludere al candidato di mantenere la concentrazione necessaria per tutta la durata della prova, influenzando negativamente sul relativo esito. Per l'effetto, occorrerebbe dimostrare che, in concreto, vi sia stata una **violazione delle regole procedurali, disciplinanti lo svolgimento delle operazioni concorsuali** (quale la mancata fruizione del tempo di espletamento della prova), **e che tale violazione, incidendo sulla sfera giuridica della parte ricorrente** (condizionando negativamente l'esito della prova espletata), **abbia assunto rilevanza ai fini della decisione amministrativa, in tale modo determinandone l'illegittimità**"* (Cfr. doc. 3: Sentenza Consiglio di Stato n. 5995/2021).

Ebbene, dinanzi a comprovate violazioni che hanno concretamente inciso sulla posizione giuridica di un candidato ad una procedura concorsuale, impedendo l'accesso alla successiva prova orale, deve essere riconosciuto il diritto di ripetere la prova scritta, al fine di colmare il vizio di legittimità del quale risulta affetta la prova concorsuale svolta.

Se così non fosse, parte ricorrente subirebbe un trattamento peggiore, in quanto discriminata rispetto ad altri candidati per aver riscontrato in sede di svolgimento della prova scritta numerosi difetti del sistema informatico, causati dalla sola Amministrazione.

I Consulenti hanno effettuato una verifica in relazione al mancato salvataggio automatico, allo scadere del tempo, della risposta fornita e, all'esito della prova effettuata, hanno riscontrato quanto è stato già rilevato nei precedenti scritti difensivi, ossia la mancata acquisizione della risposta - correttamente data - da parte del Sistema.

L'indagine tecnica svolta dai consulenti di parte ha pertanto confermato la sussistenza nel linguaggio informatico di *"bug"* (anomalie) di sistema che *"hanno determinato il malfunzionamento dell'esame"*, consistenti nella mancata memorizzazione dell'intera prova svolta.

Ciò si è verificato anche al termine del completamento della prova senza che il candidato avesse il tempo di confermare tutti gli *items*, non essendo prevista alcuna

modalità automatica di salvataggio, in evidente pregiudizio di tutto il lavoro svolto durante la prova.

Come avvalorato dall'intestato TAR in fattispecie analoga : *«le riportate istruzioni, per le quali in definitiva occorreva azionare il tasto “conferma e procedi” per confermare la risposta data ad un quesito nonché per passare alla domanda successiva, unitamente all'avvertenza secondo la quale era possibile in ogni momento tornare alla risposta precedentemente data premendo il tasto “torna alla domanda precedente”, sono articolate nel contesto descrittivo della possibilità di cambiare ovvero di confermare la risposta fornita ad un quesito, ma non certo nel senso di equivalenza alla funzione di salvataggio del documento. Il termine “conferma” non può che equivalere al significato di ribadire la risposta elaborata, essendo adoperato nel delineato contesto descrittivo delle possibilità fornite al candidato, in ordine ad una risposta, ossia quella di cancellarla o confermarla. Viceversa, ai fini della riproduzione della risposta nel supporto informatico, avrebbe dovuto essere utilizzato il termine “salva”. Secondo l'accezione del comune gergo informatico, dunque, il termine salva equivale a indicare la funzione di conservazione e riproduzione di un file in un determinato supporto informatico. Siffatto specifico termine, correlato ad altrettanto specifica funzione, non era invece presente nella tastiera impiegata dai candidati per l'espletamento della prova scritta. Tanto più che si appalesa oltretutto improprio far riferimento ad una funzione e al relativo pulsante “conferma e procedi”, relativamente all'ultima risposta dell'elaborato, ove non vi è alcuna altra domanda successiva alla quale dover procedere. In siffatto contesto espressivo e funzionale, dunque, a parere del Collegio il sistema informatico avrebbe dovuto contenere la funzione di salvataggio automatico, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione, funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura a video. Conclusivamente, quindi, la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della cennata funzione di salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 2, a cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio»* (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 16 febbraio 2017 n. 2513, passata in giudicato).

Il Codice Sorgente realizzato è carente altresì degli *standards* ISO/IEC 25010, come anche del modello ISO/IEC 9126, attestanti la qualità del prodotto e della durata del ciclo di vita, tutti elementi la cui carenza ha influito negativamente sulla affidabilità e sicurezza del *Software*.

Da quanto suesposto, è pertanto evidente che la prova scritta della procedura concorsuale in oggetto è stata caratterizzata da gravi illegittimità e per tali motivi deve essere invalidata, con riconoscimento del diritto di parte ricorrente a ripetere la prova scritta.

^^^

Per quanto sin qui esposto parte ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, senza alcuna rinuncia a quanto già oggetto di gravame, estende con il presente atto l'impugnativa e propone motivi aggiunti avverso il Codice Sorgente del *software* che ha gestito l'algoritmo relativo allo svolgimento della prova scritta del concorso per la selezione dei Dirigenti Scolastici, nelle parti e per i motivi sopra indicati, in quanto atto connesso e consequenziale a quelli già oggetto di impugnazione e rassegna le proprie

CONCLUSIONI

NEL MERITO

Voglia l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, accogliere il presente ricorso, riportandosi a quanto già sottoposto ad impugnazione con il ricorso principale ed i motivi aggiunti, e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nelle parti lesive per la ricorrente.

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre, anche con memoria difensiva e/o con la proposizione di nuovi motivi aggiunti, in funzione delle produzioni e difese avversarie, nonché dell'esame dei documenti che saranno versati in riscontro e all'esito delle istanze istruttorie avanzate.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si insiste in tale sede per l'espletamento di una indagine istruttoria completa che consenta di acquisire elementi necessari al sindacato giudiziale, con conseguente ingiunzione al Ministero resistente a produrre copia integrale dei dati e dei metadati generati dal sistema, ai fini della conferma di quanto dedotto.

Al contempo, si insiste per la nomina di apposita Consulenza Tecnica ovvero per l'incarico di una necessaria verifica onde poter appurare le effettive modalità di funzionamento della piattaforma e quindi accertare il rispetto delle garanzie di trasparenza, imparzialità e *par condicio*.

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale, e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere¹. La ricorrente è in ogni modo esente dal pagamento del Contributo Unificato poiché, dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulta che il suo nucleo familiare non ha avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale del reddito superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del d.P.R. n.115 del 30.05.2012.

La relativa autocertificazione della situazione reddituale, aggiornata all'anno di imposta di riferimento, è già stata depositata telematicamente in allegato agli ultimi motivi aggiunti del 29.10.2021, nonché consegnata in originale presso la Cancelleria dell'intestato TAR.

Con separato atto si formula istanza di autorizzazione al deposito materiale in Cancelleria del codice sorgente su supporto digitale DVD, al fine di consentire all'intestato Tribunale di poter analizzare e verificare quanto oggetto di impugnazione.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Verbale di consegna codice sorgente;

^{1 1} Si del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

¹ Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che "il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente" (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).

2. Relazione tecnica Codice Sorgente;
3. Sentenza Consiglio di Stato n. 5995/2021.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 16.12.2021

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga